



## COMUNICATO UFFICIALE N.235/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 23 Gennaio 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;

Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore ROTONDA/A.S.D.ROTONDA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/10/2019 il sig. Salvatore COCUZZA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €.4.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, in data 15/01/2020, tramite PEC faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito. Le stesse sono fuori termine, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Salvatore COCUZZA della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alex COPPOLA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE CALCIO 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/09/2019 il sig. Alex COPPOLA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €5.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Alex COPPOLA della somma di €5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Valentino RUSSO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO il sig. Valentino RUSSO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Valentino RUSSO della somma di €1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo MOSCATELLI/S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 9/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL il sig.Jacopo MOSCATELLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.911,34 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19 maturati fino al 15/12/2018 in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento in favore del sig.Jacopo MOSCATELLI della somma di €.1.911,34,

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Hernan Rodolfo MOLINARI/A.C.NARDO' S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 30/08/2019 il sig. Hernan Rodolfo MOLINARI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €.13.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento in favore del sig. Hernan Rodolfo MOLINARI della somma di €.13.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro TRIPOLI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo datato 5/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Pietro TRIPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.700,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro TRIPOLI della somma di €.5.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo datato 11/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.8.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di €.8.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo PIACENTINI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 6/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Riccardo PIACENTINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Riccardo PIACENTINI della somma di €.6.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9) RICORSO DEL CALCIATORE Ramon MUZZI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 4/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Ramon MUZZI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e

decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Ramon MUZZI della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo CAPITANIO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Filippo CAPITANIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.230,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo CAPITANIO della somma di €3.230,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Ettore Corrado LAGOMARSINI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 12) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' DONDONI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Niccolo' DONDONI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Niccolo' DONDONI della somma di €2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola CIOTOLA/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Nicola CIOTOLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola CIOTOLA della somma di €3.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D.POMEZIA CALCIO 1957

Con reclamo datato 6/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.POMEZIA CALCIO 1957 il sig. Davide EVACUO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €12.000,00 relativamente all'accordo economico della corrente Stagione Sportiva 2019/20 stipulato con la società.

Somma maturata e non ancora percepita.

La società, in data 22/01/2020, tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive nella presentazione e quindi inammissibili, giusto quanto previsto dall'Art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.POMEZIA CALCIO 1957 al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €12.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 15) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALOMBO/A.S.D.CASSINO CALCIO 1924

Con reclamo datato 4/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CASSINO CALCIO 1924 il sig. Mattia PALOMBO , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CASSINO CALCIO 1924 al pagamento in favore del sig. Mattia PALOMBO della somma di €.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 16) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan D'ADAMO/SSD ARL REAL GIULIANOVA

Con reclamo datato 2/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL REAL GIULIANOVA il sig. Ivan D'ADAMO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.673,81 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL REAL GIULIANOVA al pagamento in favore del sig. Ivan D'ADAMO della somma di €.1.673,81.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 3 Febbraio 2020

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia